



Guida per gestire con successo le fasi della voluntary disclosure

Con l'ok al ddl, il Senato ha concluso un percorso e ne ha aperto un altro. Che finirà con la scadenza del 30 settembre 2015. Ma quali saranno gli effetti sul mercato? BLUERATING lo ha chiesto ai diretti interessati, che spiegano anche cosa fare



di Marco Mazzone*

Breve riassunto delle puntate precedenti: il 4 dicembre 2014 il Senato ha approvato la legge sul rientro dei capitali e sull'autoriciclaggio. La cosiddetta voluntary disclosure.

Queste le principali differenze rispetto ai precedenti provvedimenti sul rientro dei capitali:

- il rimpatrio o l'emersione non rappresentano un condono a tariffa forfettaria. I capitali ancora sotto accertamento (cioè non ancora prescritti fiscalmente) saranno assoggettati a tassazione integrale;

- il candidato deve dichiarare nome e cognome e non può mantenere l'anonimato. Deve inoltre esibire tutti i documenti bancari e degli intermediari utili a ricostruire la storia - e i rendimenti - dell'investimento;

- stavolta riguarda anche i capitali nascosti in Italia (per esempio nelle cassette di sicurezza) e non dichiarati al fisco.

I destinatari sono le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono patrimoni, in Italia o all'estero, non dichiarati al fisco.

Chi aderirà alla collaborazione volontaria potrà farlo entro il 30 settembre 2015 per violazioni compiute prima 30 settembre 2014.

Il contribuente deve pagare l'intera Irpef (43% più 2% di tasse locali) se non è già partita la prescrizione fiscale (10 anni per i paesi della black list e cinque per i paesi white list). Aderendo alla collaborazione volontaria, il contribuente avrà diversi vantaggi.

Le sanzioni previste per le violazio-

ni sul quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi white list e al 6% nel caso di attività detenute in paesi black list) per arrivare all'1,5% o al 3%. Questo se si verificano alcune condizioni, ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese See, oppure se il contribuente rilascia all'intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.

Non punibili la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'omesso versamento di ritenute certificate e l'omesso versamento di

Iva. Sul versante penale, è anche esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio, per quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché per il reato di autoriciclaggio, quest'ultimo introdotto con l'approvazione definitiva del ddl sulla voluntary disclosure. Nota bene: questa esclusione opera solo ed esclusivamente nel caso in cui siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate.

*presidente Magstat Consulting

Nelle pagine interne di questo speciale, gli effetti della voluntary disclosure sul private banking, la consulenza e il risparmio gestito e gli approfondimenti sui tempi, i modi e le implicazioni dell'adesione.